



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Enrico Scoditti	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Silvia Vitro'	Consigliere Rel.
Maura Caprioli	Consigliere
Federico Vincenzo Amedeo Rolfi	Consigliere

Oggetto:

BANCA

Ud.11/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4578/2022 R.G. proposto da:
[redacted] [redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato
[redacted] unitamente all'avvocato [redacted]
-ricorrenti-

contro

[redacted] S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
unitamente all'avvocato [redacted]
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2060/2021
depositata il 10/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal
Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA

1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [redacted] e [redacted]
[redacted] hanno convenuto in giudizio Banca [redacted] [redacted] spa,
chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto quadro di
intermediazione finanziaria stipulato fra le parti, per mancata



sottoscrizione della Banca, e per l'effetto la nullità delle successive operazioni di acquisto di azioni di Banca [REDACTED] con le conseguenti restituzioni e, in subordine, la condanna della Banca al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di cui agli artt. 27 e 39 della Delibera Consob 16190/2007 e dell'art. 21 TUF.

Nelle more del giudizio, Banca [REDACTED] è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i ricorrenti hanno riassunto il processo nei confronti di Banca [REDACTED] spa, quale successore a titolo particolare; è intervenuta anche la LCA. Banca [REDACTED] ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce del disposto dell'art. 3 lett. b) D.L. 99/2017, che escludeva la cessione a [REDACTED] dei *"debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti"*, e ha chiesto comunque il rigetto delle domande. Banca [REDACTED] in LCA ha domandato l'estromissione di Banca [REDACTED] per difetto di legittimazione passiva, nonché la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c e l'improcedibilità ex art. 83 TUB.

Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 16/7/2018, ha rigettato il ricorso, in primo luogo respingendo l'eccezione di estinzione, ritenendo che nell'ipotesi in cui una banca in corso di causa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente interruzione del processo, debba considerarsi valida la riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria ex art. 90 d.lgs. n. 385/93.

Ha accolto invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Banca [REDACTED] quale cessionaria titolo particolare, in quanto l'art. 3 lett. b) D.L. 99/2017 aveva espressamente escluso, dal coacervo dei rapporti trasferiti a [REDACTED] *"i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferiti alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi*



compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse", e l'azione intrapresa dai ricorrenti, finalizzata a ottenere il ristoro patrimoniale dei danni derivati dall'acquisto di azioni di [REDACTED] rientrava appunto nella suddetta clausola di limitazione.

A seguito di appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 10/8/2021, ha respinto l'impugnazione.

La Corte d'Appello, in particolare, ha richiamato l'art. 3 del D.L. n. 99/2017, con cui Banca [REDACTED] spa e [REDACTED] spa erano state sottoposte a liquidazione catta amministrativa ed anche l'art. 3.1.4 del contratto di cessione di azienda stipulato tra [REDACTED] spa in LCA, Banca [REDACTED] spa in LCA e [REDACTED] [REDACTED] spa per l'acquisto da parte di [REDACTED] di certe attività, passività e rapporti giuridici delle due Banche in LCA.

La Corte ha osservato che da tali norme emergeva in modo chiaro che i debiti, già esistenti al momento della cessione, nei confronti dei titolari delle azioni e obbligazioni di [REDACTED] erano stati inequivocabilmente esclusi dalla cessione a [REDACTED] e che in tal modo la regola generale di cui all'art. 2560, co. 2, c.c. era stata derogata dalle predette disposizioni speciali, per cui doveva negarsi la legittimazione di [REDACTED] rispetto a qualsiasi pretesa connessa con la "commercializzazione" di azioni e obbligazioni emesse da [REDACTED] comprese le domande di accertamento della nullità delle operazioni di acquisto e vendita e le conseguenti azioni restitutorie, stante il carattere generale e omnicomprensivo dell'esclusione.

2) Con ricorso notificato il 14/2/2022 [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, proponendo due motivi di impugnazione.

[REDACTED] spa resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Primo motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 in relazione all'art.2560, co. 2, c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)".

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione di difetto di titolarità passiva di [REDACTED] [REDACTED] sulla base dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 e dell'art. 3.1.4. del contratto di cessione di azienda, sostenendo che, invece, la giurisprudenza va in senso opposto, secondo il quale per i debiti nascenti dall'acquisto di azioni e/o obbligazioni subordinate delle Banche in LCA deve ritenersi successore a titolo universale [REDACTED] [REDACTED]

E citano alcune decisioni di merito: Tribunale di Vicenza 14/3/2018 n. 733, Tribunale di Palermo 8/5/2017, Tribunale di Verona 11/2/2000, ribadendo che l'art. 3 del D.L. n. 99/2017 non prevede alcuna espressa deroga all'art. 2560 co. 2 c.c.

Affermano inoltre che il citato art. 3 contrasta con il diritto UE (in particolare con il principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all'art. 47 Trattato UE) e che il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale di tale norma.

Il motivo è infondato.

1.1) La questione dedotta in giudizio riguarda la titolarità passiva in capo a [REDACTED] [REDACTED] spa- che ha stipulato contratto di cessione di azienda con [REDACTED] spa in LCA e Banca [REDACTED] spa in LCA per l'acquisto da parte di [REDACTED] di certe attività, passività e rapporti giuridici delle due Banche- rispetto al debito di Banca [REDACTED] relativamente alle operazioni di acquisto di sue azioni da parte dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED]

Tale titolarità va esclusa, in primo luogo, perché, come stabilito da questa Corte, *"in tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di [REDACTED]"*



██████████ s.p.a. e di Banca ██████████ s.p.a. e ██████████ s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che ██████████ ██████████ s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso" (Cass. civ., sez. I, 12/06/2025, n. 15670; Cass. civ., sez. I, 5/06/2025, n. 15083).

1.2) In secondo luogo, al difetto di titolarità passiva di ██████████ ██████████ spa si giunge anche sulla base dell'art. 3, co. 1 lett. b, D.L. 25/6/2017 n. 99 (D.L. contenente disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca ██████████ S.p.A. e di ██████████ S.p.A. e convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121): "1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:...b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse".



Si tratta, con evidenza, di disposizione speciale che deroga alla norma generale di cui all'art. 2560, co. 2 c.c. (*"Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori"*), norma generale, dunque, non applicabile nel caso di specie, per cui, tra le passività cedute a [REDACTED] non vi sono i debiti verso gli azionisti delle Banche in LCA.

E l'esclusione di tali debiti dal perimetro della cessione a [REDACTED] non rileva solo tra le parti del contatto di cessione, ma è opponibile anche ai terzi, come specificato dal comma 2 del medesimo art. 3 del D.L. n. 99/2017: *"2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia...della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge... Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1"*.

Conformemente all'art. 3 del D.L. n. 99/2017, l'art. 3.1.4 del contratto di cessione stabilisce espressamente: *"Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contatto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) [REDACTED] le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di [REDACTED] sia di VB...A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a [REDACTED] IV) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi...Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso pregresso, sono e dovranno*



essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale ai rapporti giuridici non ceduti".

1.3) Non rileva il richiamo alla rimessione alla Corte Costituzionale, da parte del Tribunale di Firenze (20/7/2021 n. 6627), della questione di legittimità costituzionale della norma di cui al citato art. 3, avendo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 225 del 7/11/2022, concluso per l'inammissibilità della questione.

E questa Corte, nel ribadire l'applicazione del citato art. 3 D.L. n. 99/2017, ha anche condiviso i rilievi della Corte Costituzionale (si veda, per es., Cass. civ., sez. I, 06/08/2025, n. 22719).

2) Secondo motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 in reazione all'art. 23 TUF (art. 360 n. 3 c.p.c.)".

I ricorrenti osservano che l'acquisto delle azioni della Banca [REDACTED] è avvenuto senza che in precedenza fosse stato stipulato un valido contratto per la negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, rilevando che il contratto quadro, firmato anche dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] porta la sottoscrizione di un dipendente dell'Istituto solo per verifica, per cui il contratto in esame è privo della sottoscrizione del legale rappresentante della Banca e la sua nullità (ex art 23 TUF) si riversa anche sugli acquisti di azioni.

Né vi traccia della consegna del contratto, da cui dedurre il consenso dell'intermediario.

I ricorrenti affermano, pertanto, che, alla luce della nullità del contratto di acquisto delle azioni della Banca [REDACTED] quello di specie non è un debito della Banca verso un azionista derivante da un'operazione di commercializzazione di quei titoli e i sig.ri [REDACTED] non



sono mai stati azionisti della Banca, con la conseguenza che si tratta di debito trasferito in capo alla cessionaria [REDACTED]

Il motivo è infondato.

2.1) Si osserva, infatti, che, come affermato dalla Corte d'Appello, deve negarsi la titolarità passiva di [REDACTED] rispetto a qualsiasi pretesa connessa con la "commercializzazione" di azioni e obbligazioni emesse da [REDACTED] comprese le domande di accertamento della nullità delle operazioni di acquisto e vendita e le conseguenti azioni restitutorie quali quelle azionate nel caso di specie dai ricorrenti.

Ciò deriva dal carattere generale e omnicomprensivo dell'esclusione prevista dall'art. 3, co. 1, lett. b, D.L. n. 99/2017 (*"Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:...b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate"*) e dalla lettera dell'art. 3.1.4 del contratto di cessione (*"Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contatto.... IV) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA)*, che estende espressamente l'esclusione anche alle situazioni "comunque connesse" con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni delle Banche in LCA.

Il debito allegato in giudizio, dunque, deriva comunque da operazioni di commercializzazione di azioni e violazione della normativa sui servizi di investimento ed è quindi escluso dalla cessione, come previsto dalle citate norme di legge e contrattuali.

3) Si pronuncia il seguente principio di diritto:



"In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di [REDACTED] s.p.a. e di Banca [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a., i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che [REDACTED] s.p.a. non ha la titolarità passiva del rapporto dedotto nel relativo contenzioso".

2) L'intervento della giurisprudenza determinante per la risoluzione della controversia dopo la proposizione del ricorso costituisce ragione di compensazione delle spese.

Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e dispone la compensazione delle spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.



Così deciso in Roma il giorno 11/6/2026 nella camera di consiglio della
Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente
Dott.Enrico Scoditti

